

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 3-19 maggio 2022

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-10/22</p> <p>ITALIA</p> <p>(Tribunale di Roma)</p>	<p>PCM-DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. CULTURA</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p> <p>PCM – STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Proprietà intellettuale</p> <p>Diritto di autore - Legittimità della riserva dell'accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore ai soli soggetti qualificabili come organismi di gestione collettiva con esclusione di quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. <i>Dubbio se il diritto UE osti ad una disposizione nazionale che riservi l'accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, o comunque la concessione di licenze agli utilizzatori, solo ai soggetti qualificabili, secondo la definizione della medesima Direttiva, come organismi di gestione collettiva, escludendo quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti, costituiti sia nel medesimo stato sia in altri Stati membri.</i></p>
<p>C-27/22</p> <p>ITALIA</p> <p>(Consiglio di Stato)</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Ne bis in idem – Sanzioni per pratiche commerciali scorrette – Dieselgate</p> <p>Interpretazione del divieto di “ne bis in idem” di cui all'art. 50 della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE.</p>

	<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI</p> <p>MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ART- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p> <p>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale che consente di confermare in sede processuale e rendere definitiva una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona giuridica per condotte illecite che integrano pratiche commerciali scorrette, per le quali nel frattempo è stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico in uno Stato membro diverso, laddove la seconda condanna sia divenuta definitiva anteriormente al passaggio in giudicato dell'impugnativa giurisdizionale della prima sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale.</i></p>
--	--	--

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-770/21</p> <p>BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE /AG. DOGANE E MONOPOLI</p> <p>MIN. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Fiscalità e dogane</p> <p>Codice doganale dell'Unione - Importazione di prodotti agricoli da paesi terzi - Determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione - collegamento tra compratore e venditore - Condizioni</p> <p>Interpretazione dell'art 70, par 1 - Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione - del regolamento (UE) 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione in combinato disposto all'art 75, par. 5 e 6 - base del prezzo di entrata - del regolamento delegato (UE) 2017/891 relativo ai settori degli ortofrutticoli.</p> <p><i>Dubbio in merito a quali siano le circostanze idonee a comprovare l'esistenza di rapporti contrattuali commerciali tra l'esportatore e l'importatore che li qualifichi come persone aventi la veste giuridica di associati o come persone collegate, ai fini delle determinazioni del valore in dogana basato sul valore di transazione; in particolare, se tali qualificazioni- associazione o collegamento- possano essere desunte, in mancanza di presentazione di un accordo o di altro documento che ne attesti il legame, esclusivamente dal caso di specie.</i></p>
<p>Cause riunite C-17/22 e C-18/22</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>GPDP-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>CONSOB</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Società ad azionariato diffuso - Accesso alle informazioni riguardanti i soci che partecipano indirettamente a detta società - Configurabilità di un legittimo interesse - Condizioni</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6 ("Liceità del trattamento"), paragrafo 1, lettere b) e f), del RGPD regolamento (UE) 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati.</p> <p><i>Dubbio se la partecipazione alla società in qualità di socio con una responsabilità poco significativa e senza ruoli amministrativi sia sufficiente ai fini del riconoscimento di un «legittimo interesse»</i></p>

		<p><i>all'accesso alle informazioni riguardanti tutti i soci che partecipano indirettamente tramite fiduciari, sui loro dati di contatto, e sulla loro partecipazione a detta società, nonché ai fini dell'individuazione nell'atto costitutivo di un corrispondente obbligo contrattuale, oppure se, in presenza di dette condizioni, l'interesse legittimo si limiti all'ottenimento da parte della società di informazioni riguardanti i partecipanti indiretti che detengono una quota significativa.</i></p> <p><i>Dubbio se l'interesse all'accesso venga considerato rilevante soltanto qualora alla base della pertinente richiesta sussista l'intenzione espressa di conoscere altri soci per il perseguimento di finalità specifiche legate alle decisioni spettanti ai soci ovvero se sia considerata sufficiente l'intenzione di mettersi in contatto allo scopo di conoscersi, scambiare opinioni oppure negoziare l'acquisto di azioni della società.</i></p>
<p>Cause riunite C-26/22 e C-64/22</p> <p>GERMANIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>GPDP-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Trattamento dei dati personali - Decisione dell'autorità di controllo - Configurabilità come decisione su petizione o decisione amministrativa ai fini della tutela giurisdizionale - Banche dati private parallele a quelle pubbliche - Diritto alla cancellazione, cd. "diritto all'oblio"</p> <p>Interpretazione degli articoli 77 - diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo -e 78 - diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo - del regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se la decisione dell'autorità di controllo, a seguito di reclamo dell'interessato ai sensi dell'art 77 RGDP, abbia il carattere di una decisione su una petizione con un conseguente controllo giurisdizionale limitato alla questione se l'autorità tratti il reclamo, svolga le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informi il reclamante dell'esito delle indagini o abbia carattere di decisione amministrativa con un conseguente controllo giurisdizionale, in sede di riesame, integrale nel merito da parte dell'autorità giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78 RGDP.</i></p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con i principi di riservatezza e protezione dei dati personali, la conservazione dei dati contenuti nei registri pubblici anche presso imprese private.</i></p>

<p>C-30/22</p> <p>BULGARIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p>	<p>Disposizioni istituzionali</p> <p>Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Ambito di applicazione <i>ratione personae</i> - Effetti sulla concessione di prestazioni finanziarie di disoccupazione</p> <p>Interpretazione della parte seconda, titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica: art. 2, lettera e); art. 30, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafi 2 e 3; art. 31, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 2; art. 32, paragrafo 1, lettera a), punto i); art. 161, paragrafo.</p> <p><i>Dubbio sull'ambito di applicazione ratione personae dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica nella parte riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.</i></p>
<p>C-41/22</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>IVASS- ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Contratti di assicurazioni - Obblighi informativi -Risoluzione a seguito di recesso - Oneri probatori a carico del contraente</p> <p>Interpretazione in particolare dell'articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi, l'articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita 92/96/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e l'articolo 35 (<i>Termine di rinuncia</i>), paragrafo 1, della direttiva 2002/83 relativa all'assicurazione sulla vita, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p> <p><i>Dubbio se sia conforme al diritto dell'UE una normativa o una giurisprudenza nazionale che richiedano al consumatore, a seguito del suo legittimo esercizio di recesso, l'onere della prova in</i></p>

		<p><i>ordine alla quantificazione delle utilità tratte dalla compagnia.</i></p> <p><i>Dubbio se, nel caso di risposta positiva al primo quesito, spettino al contrante i diritti di accesso nei confronti dell'assicuratore con riguardo alle utilità che la compagnia di assicurazione ha effettivamente tratto dai premi versati.</i></p> <p><i>Dubbio se siano invocabili da parte dell'assicuratore inadempiente ai propri doveri informativi l'abuso del diritto o le decadenze previste dal diritto nazionale per impedire l'esercizio del diritto di recesso.</i></p>
<p>C-47/22</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>AIFA- AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO</p>	<p style="text-align: center;">Salute</p> <p>Medicinali per uso umano - Condizioni per ottenere un'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali - Requisiti del titolare di detta autorizzazione</p> <p>Interpretazione della Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e delle BPD Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di considerare soddisfatta la condizione che richiede ai distributori all'ingrosso di medicinali di procurarsi gli approvvigionamenti di medicinali unicamente da persone in possesso dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso, ovvero esentate da tale autorizzazione in quanto in possesso dell'autorizzazione di fabbricazione, nel caso di un distributore all'ingrosso che si procuri su scala ridotta medicinali da altri soggetti del pari autorizzati, in forza di disposizioni nazionali, a fornire medicinali al pubblico(farmacie), ma sulla base di un'autorizzazione diversa da quella connessa alla distribuzione all'ingrosso o dalla citata esenzione dalla stessa.</i></p> <p><i>Dubbio sulle condizioni in presenza delle quali possono ritenersi soddisfatti i requisiti di informazione e formazione per il personale addetto alla distribuzione dei farmaci all'ingrosso previsti dal diritto UE.</i></p> <p><i>Dubbio sulle circostanze in presenza delle quali a fronte dell'inosservanza dei requisiti richiesti per la distribuzione all'ingrosso di farmaci si debba procedere a una mera sospensione dell'autorizzazione ovvero alla revoca della stessa.</i></p>